ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

# Art. 8 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

In caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovra' superare la ragione dell'interesse legale, maggiorato dell'uno per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari |
| Estremi | Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 |
| Partizione | Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it